

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4594

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CASTELLI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(PISANU)

CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(MAZZELLA)

CON IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

(STANCA)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, recante disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia

*Presentato al Senato della Repubblica il 29 dicembre 2003
e successivamente trasferito alla Camera dei deputati il 7 gennaio 2004*

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il presente decreto risponde alla volontà di fornire adeguate soluzioni ad alcuni dei problemi più urgenti che ostacolano l'offerta del miglior servizio-justizia ai cittadini e di disciplinare in maniera idonea le modalità di conservazione dei dati di traffico telefonico e via *Internet* ai fini della repressione

dei reati, con particolare riferimento alle fattispecie criminose che presentano un'elevata gravità.

Le previsioni normative di cui all'articolo 1 intendono assicurare la completa ripresa dell'operatività dei tribunali delle acque. Deve evidenziarsi, infatti, che il Tribunale superiore, sia pure in un numero ristretto di ipotesi, ed i tribunali regionali, in ogni caso, non possono allo stato esercitare la giurisdizione.

La Corte costituzionale, infatti, con sentenza n. 305 del 20 giugno — 3 luglio 2002, ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 139 e 143, terzo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nella parte in cui non prevede meccanismi di sostituzione del componente astenuto, ricusato o legittimamente impedito del Tribunale superiore delle acque pubbliche». La decisione comporta che il Tribunale superiore delle acque non può deliberare nelle ipotesi di giudizio di rinvio, quando la Suprema Corte abbia rimesso allo stesso gli atti per un nuovo esame.

Il Giudice delle leggi, inoltre, con sentenza n. 353 del 22 maggio-17 luglio 2002, ha dichiarato «la illegittimità costituzionale dell'articolo 138 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nella parte in cui prevede che siano aggregati al Tribunale regionale delle acque pubbliche tre funzionari dell'ex Genio civile, uno dei quali deve intervenire nel collegio giudicante». La decisione comporta la totale paralisi dei tribunali regionali, che non possono decidere alcunché, non essendo più possibile comporre i collegi giudicanti secondo le modalità previste dalla legge.

Le soluzioni proposte consistono, innanzitutto, nel prevedere la sostituzione nel collegio giudicante dei Tribunali regionali dei funzionari dell'ex Genio civile con esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri e nominati dal Ministro della giustizia in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, adottata su

proposta del presidente della Corte d'appello. Poiché analoghi problemi si pongono anche in ordine alla composizione del Tribunale superiore delle acque, si è prevista un'analogia disciplina, investendo il presidente del Tribunale superiore del compito di provvedere a proporre la nomina degli esperti. La considerazione che detti esperti, chiamati ad integrare i tribunali regionali ed il Tribunale superiore delle acque, non siano legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro dipendente, come invece avveniva a proposito dei funzionari dell'ex Genio civile, ha indotto a ritenere necessaria la corresponsione agli stessi di una adeguata indennità da calcolare in relazione alle udienze cui effettivamente prendano parte. È risultato ancora necessario prevedere la nomina di un numero di componenti supplenti del Tribunale superiore delle acque, pari al numero dei componenti effettivi, al fine di ovviare ai problemi rilevati in sede di composizione del collegio giudicante in ipotesi di giudizio di rinvio ed anche di assicurare la massima elasticità gestionale del Tribunale stesso.

La norma di cui all'articolo 2, in attesa della programmata riforma organica della magistratura onoraria, è motivata dalla necessità ed urgenza di provvedere in considerazione del fatto che in data 31 dicembre 2003 circa 800 magistrati onorari, tra giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari, scadono dal loro mandato, non potendo essere riconfermati, e che non sarebbe neppure possibile sostituirli immediatamente, con inevitabili ricadute sull'efficienza del funzionamento della giustizia.

La nuova disciplina della nomina e della conferma di tali categorie di magistrati onorari è stata adottata dal Consiglio superiore della magistratura con la circolare n. P-10370/2003 del 26 maggio 2003, e successive modificazioni. La circolare è stata recepita nel decreto del Ministro della giustizia 18 luglio 2003, ma la relativa pubblicazione è avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2003, allorquando il termine per la presentazione delle domande da parte degli aspi-

ranti — indicato nel 30 luglio 2003 — era già scaduto; il CSM ha pertanto adottato, nella seduta del 20 novembre 2003, una nuova deliberazione (n. 206/VA/2002) di riapertura del citato termine, fissato in quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, non ancora avvenuta, del relativo decreto ministeriale di recepimento.

In considerazione di quanto sopra, è evidente che il procedimento di nomina dei nuovi magistrati onorari, che prima di essere immessi nelle funzioni dovranno anche espletare il periodo di tirocinio, non potrà completarsi entro la data di scadenza delle unità già confermate attualmente in servizio. Mentre per i magistrati onorari in scadenza di primo triennio la conferma avviene sulla base di criteri pressoché automatici e pertanto del tutto celeri, diversamente per coloro che sono già stati prorogati è sin d'ora evidente che si determinerebbe una vacanza di organico, in attesa della nomina dei nuovi magistrati onorari. Con l'articolo 2 si intende pertanto evitare disservizi negli uffici giudiziari, connessi alla carenza di organico che si verrebbe a determinare.

Deve anche tenersi conto che i magistrati onorari in scadenza, i quali hanno ormai acquisito un'elevata esperienza e professionalità, cesserebbero dall'incarico e dovrebbero essere sostituiti con colleghi ancora del tutto inesperti, rimanendo esclusi dalla riforma della magistratura onoraria, sebbene siano proprio i magistrati non togati che hanno assicurato il maggior contributo all'amministrazione della giustizia.

Con gli articoli 3, 4 e 5 si interviene sulla disciplina relativa al trattamento dei dati personali contenuta nel Codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

L'articolo 132 del Codice, nella formulazione originaria, poneva seri problemi in ordine alla tenuta del traffico, nonché alla conservazione dei dati relativi ad *Internet*.

Il termine di conservazione di trenta mesi, originariamente previsto per tutti i reati, rischia di non essere congruo allorché le indagini hanno ad oggetto gravi

fenomeni delittuosi, quali quelli della criminalità mafiosa o del terrorismo, che sovente implicano la necessità di accertamenti da compiersi a significativa distanza di tempo dai fatti delittuosi medesimi.

L'articolo 3, in particolare, prevede che i dati siano conservati dal fornitore per il periodo ordinario di trenta mesi, questo termine è suscettibile di proroga per ulteriori trenta mesi in presenza di indagini relative anche a reati di particolare gravità quali sono quelli indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale.

L'acquisizione dei dati avviene presso il fornitore essa può essere disposta dall'autorità giudiziaria, d'ufficio o su istanza del difensore dell'imputato, dell'indagato o delle altre parti private. È fatta salva, comunque, la facoltà per il difensore della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato di richiedere direttamente al fornitore i dati di traffico riguardanti il proprio assistito.

Per quanto riguarda specificamente il pubblico ministero ed il difensore dell'imputato, si è stabilito, una volta decorso il primo termine di trenta mesi, che gli stessi richiedano al giudice, che decide con decreto motivato, l'autorizzazione ad acquisire i dati.

Il decreto ministeriale previsto dal comma 6 dovrà stabilire le modalità di trattamento dei dati secondo i principi indicati al comma 5.

L'articolo 4 introduce la disciplina transitoria specificando che i dati di traffico esistenti al 31 dicembre 2003 vengono conservati sino al 31 dicembre 2005 entro i termini di prescrizione vigenti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171.

L'articolo 5 rappresenta norma di mero raccordo con il precedente articolo e stabilisce la sopravvivenza all'abrogazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 171 del 1998 sino al 1° gennaio 2006.

Per quanto concerne il requisito dell'urgenza di tali disposizioni si osserva che, in mancanza della nuova disciplina, alla data del 1° gennaio 2004 entrerà in vigore

l'articolo 132 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003 nella sua attuale formulazione, conseguendone la perdita dei dati relativi al traffico telefonico antecedenti al limite previsto.

L'articolo 6 garantisce la copertura finanziaria delle norme del decreto legislativo di riassetto della composizione e del funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, approvato dal Consiglio dei ministri in data 7 novembre 2003.

L'articolo 7 interviene nell'ambito dei contratti di locazione finanziaria.

Il mercato delle locazioni finanziarie in Italia è stato connotato negli ultimi anni da un notevole sviluppo, raggiungendo una consistenza di circa 60.431 milioni di euro nell'anno 2002, con una variazione percentuale sull'anno precedente stimabile al 12,5 per cento. I volumi annuali di attività generati collocano l'Italia al secondo posto in Europa dopo la Germania in termini assoluti e al primo in proporzione al reddito. A fronte di un volume d'affari pari ai due terzi di quello tedesco, il settore conta oltre 100 imprese ed occupa più di 6.000 persone (in Germania rispettivamente 211 e 12.000). Le ragioni dell'importanza per l'Italia del *leasing* finanziario sono in parte di tipo contingente (effetto della « legge Tremonti » in vigore fino al 31 dicembre 2002) ma soprattutto di natura strutturale. Tra le ragioni strutturali assume particolare rilievo la ridotta dimensione delle imprese italiane e la loro scarsa capitalizzazione che rendono problematico l'accesso al credito bancario. Le caratteristiche del *leasing* consentono una concessione più rapida e meno restrittiva grazie al mantenimento dell'intestazione del bene in capo al concedente che evita, in caso di insolvenza, il ricorso al sistema giudiziario. Per le stesse ragioni il *leasing* consente di finanziare più elevate percentuali di cespiti rispetto ai mutui, nonché l'esborso sostenuto per IVA.

In un mercato in rapida crescita sul fronte degli impieghi, ha assunto cruciale importanza per le società di *leasing* la capacità di accesso ai mercati, generando una crescita esponenziale delle cartolariz-

zazioni di canoni di *leasing* con un volume di circa 7 miliardi di euro completate nel 2002, quasi il 20 per cento del complessivo mercato italiano della cartolarizzazione. I contratti di locazione finanziaria del tipo cosiddetto « traslativo » (quelli, cioè, aventi ad oggetto beni atti a conservare alla scadenza del contratto un valore residuo superiore al prezzo di esercizio dell'opzione di acquisto da parte del locatario) sono infatti risultati particolarmente idonei per la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione in considerazione della diversificazione dei settori commerciali e industriali di applicazione, della notevole prevedibilità dei proventi da essi generati e della relativa omogeneità dei termini contrattuali.

In assenza di una disciplina organica della materia, fatta eccezione per alcuni aspetti fiscali e regolamentari, le interpretazioni giurisprudenziali hanno in più occasioni sancito l'applicazione in via analogica delle disposizioni previste dagli articoli 1526 e seguenti del codice civile in materia di vendita con riserva della proprietà anche ai contratti di locazione finanziaria di tipo traslativo. Tali interpretazioni, relative prevalentemente a casi di risoluzione anticipata del contratto di locazione finanziaria per inadempimento dell'utilizzatore, hanno trovato fondamento nella considerazione che il canone della locazione finanziaria di tipo traslativo ha essenzialmente la funzione di anticipazione rateizzata del prezzo di acquisto del bene alla scadenza prevista dal contratto. È stata pertanto disposta la restituzione all'utilizzatore della parte del prezzo d'acquisto corrisposta prima della risoluzione, al netto del compenso per l'uso del bene stesso oltre al risarcimento del danno, in analogia con quanto previsto per la risoluzione anticipata del contratto di vendita con riserva della proprietà.

Sotto altro e connesso profilo, le pronunce giurisprudenziali hanno rilevato che il concedente assume nell'operazione, sia essa di *leasing* traslativo che di godimento, il ruolo di intermediario finanziario, cui resta estranea l'utilità alla cui soddisfazione il bene è destinato, che è unicamente

quella dell'utilizzatore del bene. Conformemente, la normativa fiscale relativa alle imposte sui redditi dispone che per i beni concessi in locazione finanziaria le quote di ammortamento sono determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario.

Ragioni di coerenza sistematica suggeriscono l'opportunità che i principi appena esposti trovino applicazione anche nell'ipotesi di assoggettamento del concedente a procedure concorsuali, dovendosi ritenere prevalente anche in tale caso l'esigenza dell'utilizzatore del bene finanziato con il *leasing* di preservarne l'utilizzo nell'ambito della propria attività professionale o imprenditoriale, mantenendo al contempo l'aspettativa dell'acquisto del bene alla scadenza del contratto. Va sottolineato al riguardo che l'utilizzatore assume normalmente tutti i rischi connessi alla titolarità del bene medesimo, che solo formalmente rimane di proprietà del locatore, in funzione di sostanziale garanzia del pagamento dei canoni.

Divergenti pronunce giurisprudenziali riguardanti le conseguenze del fallimento del concedente hanno però condotto ad un'incertezza sul regime applicabile. In particolare, una recente sentenza della Corte di cassazione (9 aprile 2003, n. 5552) ha sancito, in relazione al fallimento nel 1998 di una piccola società di *leasing*, lo scioglimento dei contratti di *leasing* smentendo così le interpretazioni sulla base delle quali le agenzie internazionali di *rating* attribuivano il massimo *rating* alle operazioni di cartolarizzazione italiane. A seguito di tale pronunciamento, le agenzie di *rating* sono intenzionate a ridurre il *rating* a tutte le operazioni italiane, con conseguenze drammatiche per il settore del *leasing* nel suo complesso,

ove con apposita norma non si proceda a ristabilire la certezza di contesto giuridico cui si era fatto affidamento.

Resta dunque priva di stabile tutela la posizione dell'utilizzatore, che potrebbe subire uno scioglimento del contratto da parte degli organi della procedura e vedere quindi vanificata la prospettiva di mantenere l'uso del bene per le proprie finalità professionali e imprenditoriale e di acquisire la proprietà del bene alla scadenza del contratto, versando il corrispettivo pattuito al concedente. Sarebbe anche pregiudicata la prevedibilità dei proventi derivanti dai contratti di locazione finanziaria, su cui si è fondata finora la possibilità per numerose società di *leasing* di finanziare le proprie posizioni ricorrendo al mercato della cartolarizzazione e ottenendo il massimo *rating* dei titoli.

Ragioni di tutela dell'utilizzatore, anche quale contraente debole, e identità di ratio con le norme fallimentari in tema di riserva della proprietà e di finanziamenti bancari rendono indispensabile un immediato chiarimento in via normativa dell'incertezza sul trattamento in sede concorsuale dei contratti di locazione finanziaria sia a carattere traslativo che di godimento, cui a questi limitati fini si equiparano.

La norma in questione, che per le ragioni suindicate riveste il carattere dell'assoluta necessità ed urgenza, è intesa a chiarire l'applicabilità, anche al contratto di locazione finanziaria stipulato da intermediari finanziari a ciò autorizzati, del principio della continuazione del rapporto in caso di assoggettamento del concedente a procedure concorsuali.

L'articolo 8 detta la norma di copertura finanziaria.

L'articolo 9 prevede l'entrata in vigore del decreto.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

La presente relazione tecnica è volta a determinare gli oneri derivanti dal decreto-legge.

Articolo 1:

comma 1, lettera *a*): prevede la costituzione del Tribunale regionale in sezione ordinaria di Corte di appello nonché l'integrazione di tale sezione con tre esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri, che sostituiscono i precedenti funzionari del Genio civile. In tale senso, restando inalterato il numero dei componenti tecnici, non si determinano ulteriori o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;

comma 1, lettera *c*), numero 2): prevede l'adeguamento delle indennità spettanti ai membri non togati del Tribunale superiore delle acque pubbliche e dei Tribunali regionali delle acque pubbliche nella misura di 100,00 per udienza. Posto pari a 98 il numero delle udienze collegiali complessivamente tenute in un anno (dati relativi all'anno 2002 forniti dal Tribunale superiore delle acque), il maggior onere annuo è pari a 34.572,44, come dall'allegato prospetto;

comma 1, lettera *d*): prevede la nomina di componenti supplenti del Tribunale superiore delle acque pubbliche al fine di garantire il regolare funzionamento di tale struttura nelle ipotesi di impedimento od assenza dei componenti titolari. Al fine di quantificare i relativi oneri si prevede di retribuire i componenti supplenti nelle seguenti misure:

a) relativamente ai membri togati, per il servizio effettivamente prestato, nella misura prevista dall'articolo 1 della legge 1° agosto 1959, n. 704, corrispondente alle indennità mensili attualmente corrisposte ai componenti effettivi del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

In particolare:

(n. 1) Presidente	L. 30.000 (euro 15,50)
(n. 4) Consiglieri di stato	L. 30.000 (euro 15,50)
(n. 4) Magistrati scelti fra i consiglieri di Cassazione	L. 30.000 (euro 15,50)

L'onere annuo è pari a:

euro 15,50 x 9 magistrati x 12 mesi .	euro 1674,00
I.R.A.P. (8,50 per cento).....	euro 142,29
Oneri previdenziali a carico dello Stato (24,20 per cento).....	euro 405,11
	<hr/>
Totale annuo ...	euro 2.221,40
	<hr/> <hr/>

b) relativamente ai componenti tecnici, nella misura di 100,00 per udienza (così come previsto al comma 1, lettera c), numero 2), per un numero massimo di udienze pari a 18 all'anno (numero di udienze collegiali tenute annualmente dal Tribunale superiore delle acque pubbliche):

euro 100,00 x 3 componenti tecnici x 18 sedute	euro 5.400,00
I.R.A.P. (8,50 per cento)	euro 459,00
Oneri previdenziali a carico dello Stato (24,20 per cento).....	euro 1.306,80
Totale annuo ...	euro 7.165,80

Si specifica infine che non si prevedono oneri per l'anno 2003, in quanto nell'ultimo scorcio dell'anno non si terranno udienze collegiali del Tribunale superiore e dei Tribunali regionali delle acque.

Gli articoli 2 e 3 non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 6.

L'onere annuo deriva dall'aumento nella composizione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana di un Presidente di sezione e due consiglieri di Stato, nonché dall'attribuzione ai membri laici di un compenso equiparato alla metà della retribuzione iniziale del consigliere di Stato.

1 Presidente di sezione e 2 consiglieri di Stato fuori ruolo (assegnati dalla dotazione organica, ma essendo fuori ruolo liberano 3 posti iniziali della carriera): stipendio e connesse indennità: $93.000 \times 3 = 279.000$;

9 componenti laici (per la metà del compenso iniziale di consigliere di Stato a carico dell'Erario): stipendio e connesse indennità: $46.500 \times 9 = 418.500$.

L'importo annuo lordo ammonta quindi a 697.500 euro, arrotondato a 700.000 euro.

Riepilogo oneri:

Anno 2004 e a regime Euro 743.960.

CALCOLO DEGLI ONERI PER NUOVA INDENNITÀ DI UDIENZA
AGLI ESPERTI DEI TRIBUNALI DELLE ACQUE

N. membri tecnici Tribunale superiore.....	3
N. Tribunali regionali	8
N. membri tecnici per ogni tribunale regionale	3
N. complessivo membri tecnici	27
Indennità per udienza prevista	euro 100,00
N. udienze collegiali annue Tribunale superiore	18
N. udienze collegiali annue per Tribunale regionale	10
N. udienze complessive annue Tribunali	98
Nuovo onere annuo indennità per udienza (100 euro x 98 udienze x 3 membri tecnici)	euro 29.400,00
IRAP (8,50 per cento)	euro 2.499,00
oneri previdenziali a carico dello Stato (24,20 per cento)	euro 7.114,80
Onere complessivo annuo indennità per udienza	euro 39.013,80
Onere attuale annuo per indennità mensile (euro 10,33)	euro 4.441,36
Maggiore onere annuo ...	euro 34.572,44

ALLEGATO
(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775

ART. 138. — Presso ciascuna delle sottoindicate sedi di Corte di Appello è istituito un Tribunale regionale delle acque pubbliche:

1 - Torino: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Torino e Genova;

2 - Milano: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Milano e Brescia;

3 - Venezia: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Venezia e Trieste;

4 - Firenze: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Bologna e Firenze;

5 - Roma: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Roma, Aquila ed Ancona;

6 - Napoli: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Napoli, Bari e Catanzaro;

7 - Palermo: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Palermo, Catania e Messina;

8 - Cagliari: per la circoscrizione della Corte di Appello di Cagliari.

Il Tribunale è costituito da una sezione della Corte di Appello designata dal primo presidente, alla quale sono aggregati tre funzionari del Genio civile designati dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e nominati con decreto reale, su proposta del Ministro Guardasigilli.

Essi durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

I Tribunali delle acque pubbliche decidono con intervento di tre votanti, uno dei quali deve essere funzionario del Genio civile

ART. 139. — È istituito in Roma, con sede nel palazzo di Giustizia, il Tribunale superiore delle acque pubbliche.

Esso è composto di:

a) un presidente, nominato con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro Guardasigilli, sentito il Consiglio dei Ministri,

avente grado 2° corrispondente a quello di procuratore generale della Corte Suprema di Cassazione;

b) quattro consiglieri di Stato;

c) quattro magistrati scelti fra i consiglieri di Cassazione;

d) tre tecnici, membri effettivi del Consiglio superiore dei lavori pubblici, non aventi funzione di amministrazione attiva.

In assenza del presidente, presiede il più anziano di grado fra i membri indicati nelle lettere b) e c).

I giudici del Tribunale superiore sono nominati con decreto reale su proposta del Ministro Guardasigilli e designati: i consiglieri di Stato dal presidente del Consiglio stesso; i consiglieri di Cassazione dal primo presidente della Corte di cassazione; i membri tecnici dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Tutti i componenti del Tribunale superiore durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Il presidente del Tribunale superiore può essere collocato temporaneamente fuori del ruolo organico della magistratura.

Le somme necessarie saranno iscritte nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha un proprio ufficio di cancelleria.

Il cancelliere è nominato con decreto del Ministro di grazia e giustizia tra i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie aventi grado non inferiore al settimo.

Su richiesta del Tribunale superiore, il primo presidente della Corte di cassazione, per necessità di servizio, può applicare temporaneamente a detto ufficio cancellieri o aggiunti addetti ad altre autorità giudiziarie di Roma.

... *Omissis* ...

Legge 1° agosto 1959, n. 704

ART. 1. — L'indennità fissa mensile spettante, indipendentemente da ogni altra indennità o compenso ai componenti dei Tribunali delle acque pubbliche è fissata in lire 30.000 per i magistrati del Tribunale superiore, in lire 20.000 per i membri tecnici dello stesso Tribunale superiore ed in lire 22.000 per i presidenti effettivi, in lire 18.000 per i consiglieri effettivi e in lire 13.000 per i membri tecnici effettivi dei tribunali regionali.

L'indennità stessa è corrisposta ai presidenti, ai consiglieri ed ai membri tecnici supplenti dei Tribunali regionali solo in quanto in ogni Tribunale per impedimento od assenza di componenti effettivi o per particolari esigenze di servizio essi debbono funzionare in via continuativa in sostituzione dei componenti effettivi.

Si considera effettivo tra i componenti tecnici in ogni Tribunale regionale quello nominato prima o primo indicato tra i più contemporaneamente nominati, se la qualifica non è espressamente indicata.

... *Omissis* ...

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

... *Omissis* ...

ART. 181. — (*Altre disposizioni transitorie*). — 1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1° gennaio 2004, in sede di prima applicazione del presente codice:

a) l'identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, è effettuata, ove mancante, entro il 30 settembre 2004;

b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi dell'articolo 26, commi 3, lettera a), e 4, lettera a), è adottata, ove mancante, entro il 30 giugno 2004;

c) le notificazioni previste dall'articolo 37 sono effettuate entro il 30 aprile 2004;

d) le comunicazioni previste dall'articolo 39 sono effettuate entro il 30 giugno 2004;

e) le modalità semplificate per l'informativa e la manifestazione del consenso, ove necessario, possono essere utilizzate dal medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta e dagli organismi sanitari anche in occasione del primo ulteriore contatto con l'interessato, al più tardi entro il 30 settembre 2004;

f) l'utilizzazione dei modelli di cui all'articolo 87, comma 2, è obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 2005.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 21-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, introdotto dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, restano in vigore fino alla data di entrata in vigore del presente codice.

3. L'individuazione dei trattamenti e dei titolari di cui agli articoli 46 e 53, da riportare nell'allegato C), è effettuata in sede di prima applicazione del presente codice entro il 30 giugno 2004.

4. Il materiale informativo eventualmente trasferito al Garante ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, utilizzato per le opportune verifiche, continua ad essere successivamente archiviato o distrutto in base alla normativa vigente.

5. L'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, è effettuata sulle sentenze o decisioni pronunciate o adottate prima dell'entrata in vigore del presente codice solo su diretta richiesta dell'interessato e limitatamente ai documenti pubblicati mediante rete di comunica-

zione elettronica o sui nuovi prodotti su supporto cartaceo o elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai sensi dell'articolo 51, comma 1, sono adeguati alla medesima disposizione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.

6. Le confessioni religiose che, prima dell'adozione del presente codice, abbiano determinato e adottato nell'ambito del rispettivo ordinamento le garanzie di cui all'articolo 26, comma 3, lettera a), possono proseguire l'attività di trattamento nel rispetto delle medesime.

... *Omissis* ...

ART. 183. (*Norme abrogate*). — 1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati:

- a) la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
- b) la legge 3 novembre 2000, n. 325;
- c) il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123;
- d) il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255;
- e) l'articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135;
- f) il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171;
- g) il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389;
- h) il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51;
- i) il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
- l) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, ad eccezione degli articoli 8, comma 1, 11 e 12;
- m) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282;
- n) il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467;
- o) il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono o restano, altresì, abrogati:

- a) l'articolo 5, comma 9, del decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279 del Ministro della sanità, in materia di malattie rare;
- b) l'articolo 12 della legge 30 marzo 2001, n. 152;
- c) l'articolo 4, comma 3, della legge 6 marzo 2001, n. 52, in materia di donatori midollo osseo;

d) l'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di certificati di assistenza al parto;

e) l'articolo 2, comma 5, del decreto ministeriale 27 ottobre 2000, n. 380 del Ministro della sanità, in materia di flussi informativi sui dimessi dagli istituti di ricovero;

f) l'articolo 2, comma 5-*quater* 1, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni, in materia di banca dati sinistri in ambito assicurativo;

g) l'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in materia di diffusione di dati a fini di ricerca e collaborazione in campo scientifico e tecnologico;

h) l'articolo 330-*bis* del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di diffusione di dati relativi a studenti;

i) l'articolo 8, quarto comma, e l'articolo 9, quarto comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

4. Dalla data in cui divengono efficaci le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 118, i termini di conservazione dei dati personali individuati ai sensi dell'articolo 119, eventualmente previsti da norme di legge o di regolamento, si osservano nella misura indicata dal medesimo codice.

... *Omissis* ...

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, recante disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2003.

Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la VI disposizione transitoria della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di riorganizzare la giurisdizione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche all'esito delle declaratorie di illegittimità costituzionale di cui alle sentenze della Corte costituzionale nn. 305 e 353 del 2002, in attesa della complessiva riforma della disciplina concernente il governo delle acque pubbliche e degli impianti elettrici, che attualmente risale al testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Ritenuta, in attesa della riforma organica della magistratura onoraria, la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la proroga dell'esercizio delle funzioni da parte dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, di imminente scadenza;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare le modalità di conservazione dei dati di traffico connesso ai servizi di comunicazione telefonica e via internet, così da prevenirne la perdita nell'ipotesi in cui ne risulti necessaria l'acquisizione ai fini della repressione di reati di particolare gravità;

Sentito l'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, nonché di intervenire sulla disciplina del contratto di *leasing* finanziario per garantirne la corretta applicazione in ipotesi di procedure concorsuali, al fine di evitare il pregiudizio all'affidamento collegato alla cartolarizzazione dei relativi crediti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, per la funzione pubblica, per l'innovazione e le tecnologie e dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Riorganizzazione dei tribunali delle acque).

1. Fino all'entrata in vigore della complessiva riforma della disciplina concernente la giurisdizione in materia di acque pubbliche, attualmente contenuta nel testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, si osservano le disposizioni che seguono:

a) all'articolo 138 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente: « Il Tribunale regionale è costituito da una sezione ordinaria della Corte di appello designata dal presidente, integrata con tre esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri e nominati con decreto del Ministro della giustizia in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata su proposta del presidente della Corte di appello. »;

2) il quarto comma è sostituito dal seguente: « Il Tribunale regionale decide con l'intervento di tre votanti, tra i quali uno degli esperti di cui al secondo comma. »;

b) all'articolo 139 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

« *d*) tre esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri. »;

2) al quarto comma le parole: « i membri tecnici dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici » sono sostituite dalle seguenti: « gli esperti sono nominati con decreto del Ministro della giustizia in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata su proposta del presidente del Tribunale superiore. »;

c) all'articolo 1 della legge 1° agosto 1959, n. 704, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma è sostituito dal seguente: « L'indennità fissa mensile spettante, indipendentemente da ogni altra indennità o compenso, ai componenti dei tribunali delle acque pubbliche è fissata in euro 15,50 per i magistrati del Tribunale superiore, in euro 11,36 per i presidenti effettivi dei tribunali regionali e in euro 9,3 per i consiglieri effettivi degli stessi tribunali. »;

2) dopo il primo comma è inserito il seguente: « Agli esperti componenti del Tribunale superiore delle acque in qualità di titolari

o supplenti, ed agli esperti componenti dei Tribunali regionali delle acque, spetta un'indennità di euro 100 per ciascuna udienza cui prendano parte.»;

d) dopo l'articolo 139 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è inserito il seguente: « 139-bis. Nelle stesse forme previste per i titolari sono nominati in pari numero componenti supplenti del Tribunale superiore, i quali sono retribuiti, per il servizio effettivamente prestato, nella misura prevista dall'articolo 1, primo e secondo comma, della legge 1° agosto 1959, n. 704. ».

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 43.960 a decorrere dall'anno 2004.

ARTICOLO 2.

(Proroga dell'incarico dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari prossimi alla scadenza).

1. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade entro la data del 31 dicembre 2003, per i quali non sia consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-*quinquies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni sino al 31 dicembre 2004.

ARTICOLO 3.

(Modifiche all'articolo 132 del decreto legislativo n. 196 del 2003).

1. L'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, è sostituito dal seguente:

« ART. 132. - *(Conservazione di dati di traffico per altre finalità)* –
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico sono conservati dal fornitore per trenta mesi, per finalità di accertamento e repressione dei reati.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, i dati sono conservati dal fornitore per ulteriori trenta mesi e possono essere richiesti esclusivamente per finalità di accertamento e repressione dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.

3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato dell'autorità giudiziaria, d'ufficio o su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Il difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini può richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio

assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-*quater* del codice di procedura penale.

4. Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1, il pubblico ministero richiede al giudice, che decide con decreto motivato, l'autorizzazione ad acquisire i dati. Tale disposizione si applica anche al difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini che intenda acquisire direttamente i dati dal fornitore. Il giudice procede all'acquisizione, con decreto motivato, anche d'ufficio.

5. Il trattamento dei dati per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è effettuato nel rispetto di particolari misure e di accorgimenti, nel determinare i quali si tiene comunque conto dei seguenti principi:

a) prevedere in ogni caso specifici sistemi di autenticazione informatica e di autorizzazione degli incaricati del trattamento di cui all'allegato b);

b) disciplinare le modalità di conservazione separata dei dati una volta decorso il termine di cui al comma 1;

c) individuare le modalità di accesso ai dati da parte di specifici incaricati del trattamento in modo tale che, decorso il termine di cui al comma 1, l'accesso sia consentito solo nei casi di cui al comma 4 e all'articolo 7;

d) indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2.

6. Le modalità di trattamento dei dati di cui al comma 5 sono individuate con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, su conforme parere del Garante. ».

ARTICOLO 4.

(Modifiche all'articolo 181 del decreto legislativo n. 196 del 2003).

1. All'articolo 181 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 6-*bis*. Fino alla data del 31 dicembre 2005 per la conservazione del traffico si osserva il termine della prescrizione di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171. ».

ARTICOLO 5.

(Modifiche all'articolo 183 del decreto legislativo n. 196 del 2003).

1. All'articolo 183 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente: « f) il decreto legislativo 13

maggio 1998, n. 171, ad eccezione dell'articolo 4, comma 2, la cui abrogazione decorre dal 1° gennaio 2006; ».

ARTICOLO 6.

(Disposizioni in materia di giustizia amministrativa).

1. Per assicurare il funzionamento del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, anche mediante potenziamento della sua composizione, è autorizzata la spesa di euro 700.000 a decorrere dall'anno 2004.

ARTICOLO 7.

(Disposizioni in tema di effetti delle procedure concorsuali sui contratti di locazione finanziaria).

1. La sottoposizione a procedura concorsuale delle società autorizzate alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria non è causa di scioglimento dei contratti di locazione finanziaria, inclusi quelli a carattere traslativo né consente agli organi della procedura di optare per lo scioglimento dei contratti stessi; l'utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza, la proprietà del bene verso il pagamento del prezzo pattuito.

ARTICOLO 8.

(Norma finanziaria).

1. Per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto è autorizzata la spesa complessiva di 743.960 euro a decorrere dall'anno 2004; al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento medesimo.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 9.

(Entrata in vigore).

1. Le disposizioni degli articoli 1, 6 e 8 del presente decreto entrano in vigore il 1° gennaio 2004. Le altre entrano in vigore lo stesso giorno della pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il presente decreto sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 2003.

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

CASTELLI, *Ministro della giustizia.*

PISANU, *Ministro dell'interno.*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica.*

STANCA, *Ministro per l'innovazione e le tecnologie.*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze.*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI.

